

Controllo di regolarità amministrativa relativo al I Semestre 2013.
Attività posta in essere dal vice-segretario, quale sostituto dello scrivente segretario generale, nei casi di assenza e/o impedimento.

“Contratto di appalto dei lavori di: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica – Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del teatro comunale e dei relativi laboratori urbani”, REPERTORIO n. 1992 in data 2 aprile 2013.

- Il contratto prevede l'esecuzione di lavori affidati ai sensi dell'art.57, comma 5, lett.a) del D. Lgs. n. 163/2006, dell'importo complessivo di € 168.560,33 oltre I.V.A., alle stesse condizioni di un precedente contratto n.1911 di repertorio del 30.05.2011(stesso affidatario), ai quali resta applicato il ribasso dell'8,32 %.

Nonostante l'aumento di spesa rispetto al contratto rep. n. 1911/2011, l'art. 8 – (Cauzione definitiva – Polizze assicurative) del contratto in esame, così dispone: *Le parti danno atto che le cauzioni previste per i lavori del contratto principale n. 1911 di repertorio del 30.05.2011 vengono ulteriormente vincolate anche per quelli complementari oggetto del presente contratto.*

Si ritiene che ciò contrasti con le disposizioni del D. Lgs. n.163/2006 in materia di cauzione definitiva e, in particolare, con l'art.113.

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dalla Giunta Comunale, con l'assistenza del vice-segretario, n.57 provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.6.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 2) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 3) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 4) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 5) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 6) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

Controllo di regolarità amministrativa relativo al I Semestre 2013.

- I Settore

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **I Settore Segreteria e AA. GG.**, come definito a seguito della modifica alla struttura organizzativa dell'ente, n.241 provvedimenti (in precedenza l'Area Segreteria era una unità organizzativa complessa sotto la responsabilità del Segretario Generale, che ha già verificato in fase preventiva la regolarità amministrativa, sottoscrivendo il relativo provvedimento ed assumendone così la piena responsabilità).

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.24.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 2) Liquidazione somme in favore del Sig. Pastoressa Giuseppe, a seguito della Sentenza n.52/2013 del Giudice di Pace di Canosa di Puglia. REG. GEN. n. 344/2013

(si suggerisce di citare la norma che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali e, quindi, dare atto che risulta automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle relative modalità di gestione. Nel rispetto delle fasi della spesa, come definite dall'art.182 del D. Lgs. n.267/2000, l'impegno di spesa, anche come integrazione a precedente impegno, deve precedere la liquidazione. Si è accertato che con deliberazione n.16 del 29/04/2013, il C.C. ha provveduto al riconoscimento della legittimità del debito).

- 3) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 4) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 5) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 6) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 7) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 8) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 9) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 10) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 11) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 12) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 13) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 14) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 15) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 16) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 17) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 18) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 19) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 20) Fornitura libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° grado – Anno scolastico 2012/2013. REG. GEN. n.587/2013

(*il provvedimento confonde tra gestione residui e in conto competenza; la spesa risulta già impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. n.267/2000, in quanto correlata ad accertamento di entrata avente destinazione vincolata per legge ed, inoltre,l'accertamento dell'entrata è stato fatto nell'anno 2012, giusta determina n.121/2012; il riferimento corretto è sempre al bilancio di previsione dell'anno di adozione dell'atto, specificando che si tratta di residui; gli elenchi dei beneficiari, adottando procedure rispettose del T.U. privacy, devono essere allegati, onde consentire a chiunque la verifica sul corretto utilizzo di risorse pubbliche*)

- 21) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 22) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 23) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

II SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **II Settore FINANZE**, come definito a seguito della modifica alla struttura organizzativa dell'ente, n.106 provvedimenti.

Pertanto,i provvedimenti da estrarre sono risultati n.11.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 2) Liquidazione e pagamento imposta IRAP mese di Marzo 2013. REG. GEN. n.338/2013

(*si rileva la mancata indicazione dei capitoli di spesa, anche nella parte relativa all'attestazione della copertura finanziaria; si suggerisce di citare la norma che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali e, quindi, dare atto che risulta automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle relative modalità di gestione).*

- 3) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 4) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 5) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 6) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 7) Sig. De Nigris Antonio, dipendente comunale di ruolo,in qualità di Operatore di Polizia Municipale, Cat.C. Presa d'atto del Verbale della C.M.O. di

Bari e richiesta parere al Comitato di Verifica per le Cause di servizio di Roma. REG. GEN. n. 584/2013

(il provvedimento non risulta rispettoso del codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 30/06/2003 n.196 né, tantomeno, della deliberazione 14/06/2007 del Garante per la protezione dei dati personali recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”; lo stesso fa riferimento a dati sensibili, pertanto occorrerebbe adottare cautele per non consentire l’immediata identificazione del soggetto, persona fisica, cui quei dati afferiscono; ad esempio, inserendo il numero di matricola al posto del nome e cognome ed evitando i riferimenti al profilo professionale, che potrebbero ricondurre alla persona, limitandosi ad indicare la categoria di appartenenza).

- 8) Assunzione spesa e liquidazione dell’incentivo per lotta all’evasione tributaria anno 2012. REG. GEN. n. 256/2013

(il provvedimento non risulta, prima facie, rispettoso delle norme contrattuali vigenti in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente e di quello appartenente all’Area Dirigenziale; si ricorda che nessun compenso può essere attribuito ai dipendenti se lo stesso non transita dai fondi risorse decentrate, rispettivamente, del personale dipendente e dei dirigenti; la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo , con pronuncia n.51/CONTR/11-depositata in segreteria il 04/10/2011- ha ricordato come i compensi incentivanti per il recupero dell’ICI (art.3, comma 57, Legge 23/12/1996 n.662 e art.59, comma 1, lett. p), del d. lgs. 15/12/1997n.446), sono soggetti al tetto dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n.78, convertito in L. 30/07/2010 n.122.Il punto 4.5 della sopracitata pronuncia recita : “Diversamente le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell’ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall’art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali/provinciali – attività qualificate dalle specifiche caratteristiche sopra ricordate – sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”.

Per opportuna informazione, si riportano stralci della sentenza n.1006/2011 emessa dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Puglia, depositata in segreteria il 20/09/2011, vertente sulla medesima materia:”detta percentuale del gettito ICI, che ai sensi della l. 662/1996 (art. 3, comma 57) e della l. 446/1997 (art. 59) può essere destinata al personale addetto al potenziamento degli uffici tributari, previa adozione di specifico regolamento comunale, sia stata liquidata dall’odierno convenuto, per la parte di propria spettanza, direttamente a sé stesso, senza confluire, come dispone la normativa in materia per la dirigenza, nell’apposito fondo istituito presso ciascuna amministrazione ove, necessariamente, devono convergere le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. L’art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001, dispone, infatti, che i compensi dovuti dai terzi (tra i quali, ai sensi della dichiarazione congiunta 4 del CCNL 2002 – 2005, anche quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 3, comma 57, l. 662/1996 e all’art. 59, comma 1, lett. P, d.lgs. 446/1997), sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.....OMISSIS.....Tra le

norme del Testo Unico Pubblico Impiego, in particolare, per quanto in questa sede interessa, è da richiamare la regola per cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (art. 2, comma 3, TUPI) che sono, tra l'altro, anche l'unica fonte legittimata a definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente (art. 24 TUPI, così come di recente riformato dal d.lgs. 150 del 27.10.2009, c.d. Riforma Brunetta). Trattamento accessorio che, per completezza, si ricorda, potrà essere erogato solo ove correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità, ai risultati conseguiti (art. 24 TUPI) e secondo le modalità indicate dalla stessa norma (art. 24, commi 3, 7 e 8 del citato TUPI). OMISSIS..... anche lo stesso CCNL del 22.02.2010 esplicita quanto già disposto nei precedenti contratti di comparto, e cioè che erogazioni ultronee rispetto a quanto spettante ordinariamente alla dirigenza devono transitare per il fondo dedicato alla stessa e che, ove confluenti nella retribuzione di risultato, potranno essere erogate solo previa definizione della loro incidenza sull'ammontare della retribuzione di risultato e sulla base di criteri generali oggetto di concertazione sindacale”.

Quindi, concludendo, va precisato, laddove ciò trovi risponda negli atti adottati dall'amministrazione, che si tratta di compenso relativo all'ICI, l'unico ammesso dalla legge statale; va indicato il personale beneficiario, distinguendo tra dipendenti e dirigente, con le modalità rispettose del T.U. Privacy, indicando anche l'ammontare relativo; va dato atto che le somme sono inserite nei fondi risorse decentrate, rispettivamente, del personale dipendente e del personale dirigente; che tali fondi risultano regolarmente costituiti, passati al vaglio della parte sindacale, certificati dal collegio dei revisori per quanto concerne la compatibilità dei costi con i vincoli di finanza pubblica, sottoscritti definitivamente dal Presidente di parte pubblica, con riferimento all'anno 2012 e che le stesse risorse non superano quelle, riferite al medesimo titolo, dell'anno 2010, come prevede l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito in L. n.122/2010.

Si ricorda, infine, che a norma dell'art. 45 comma 4 del TUPI, i dirigenti sono direttamente responsabili del trattamento economico accessorio, erogato al personale dipendente).

- 9) OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)

- 10) Affrancazione livello enfiteutico, Signore MUGEO Rita e MUGEO Filomena. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia C. da “LA MARCHESA”. Foglio n.37 particelle n.1. REG. GEN. n.208/2013

(la deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del C.C., n.322 in data 21/05/1996, ad oggetto: “Rivalutazione dei canoni enfiteutici a favore del comune ai fini delle richieste di affrancazione da parte dei conduttori enfiteuti” è stata esaminata favorevolmente dalla Sezione di Controllo di Bari nella seduta del 14/06/1996, limitatamente al punto 1) , relativo alla rideterminazione dei canoni enfiteutici, mentre il punto 2), che incaricava la G.M. di deliberare in merito alle istanze regolarmente istruite e trasmesse dall'ufficio competente dopo la verifica dei titoli di possesso e della superficie dei fondi condotti dagli enfiteuti, è stato annullato perché in contrasto con la normativa di cui alla Legge 142/90. Il D. Lgs. 18/08/2000 n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di competenza del C.C., nulla ha innovato rispetto alla L. n.142/90; l'art. 42, comma 2, lettera l) attribuisce alla

competenza esclusiva del C. C. gli acquisti e le alienazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione; citare, pertanto, nelle determinazioni, laddove esistente, l'atto di organo collegiale che abilita il settore agli atti di esecuzione nella materia, atteso che anche la circolare dell'Agenzia del Territorio, citata nella determinazione, nella prassi degli enti, prevede una deliberazione di G.C. di determinazione del valore dell'affrancazione del canone enfiteutico, che, tra l'altro, non è aggiornato dal 1996, altrimenti provvedere in merito; se l'obbligazione è contrattuale, perché si parla di prescrizione di 5 anni? La prescrizione deve essere eccepita dalla controparte, non dichiarata dall'ente, con valore di rinuncia).

- 11) OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)

III SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **III Settore EDILIZIA**, come definito a seguito della modifica alla struttura organizzativa dell'ente, n.31 provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.3.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) Fiera Olio Capitale Trieste 1 – 4 marzo 2013. Rimborso spese di missione al dipendente comunale Somma Nicola. REG. GEN. n.415/2013

(occorre esplicitare quanto viene rimborsato per spese di trasporto, quanto per vitto e quanto per alloggio, dando atto del rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni contrattuali e di legge vigenti in materia)

- 2) OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)

- 3) Erogazione della retribuzione accessoria per il conseguimento degli obiettivi nei programmi di attività annuale in favore del personale appartenente al Settore Nsuap – Servizi socio Culturali e Scolastici – Servizio SUAP – Anno 2012. . REG. GEN. n.405/2013

(il provvedimento, presupponendo che tutti i passaggi per la definizione della contrattazione decentrata integrativa siano stati regolarmente esperiti, della qual cosa non viene data totale contezza nel medesimo, non risulta rispettoso del codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 30/06/2003 n.196 né, tantomeno, della deliberazione 14/06/2007 del Garante per la protezione dei dati personali recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”; lo stesso fa riferimento a dati personali; pertanto, occorrerebbe adottare cautele per non consentire l'immediata identificazione del soggetto, persona fisica, cui quei dati afferiscono; ad esempio, inserendo il numero di matricola al posto del nome e cognome, limitandosi ad indicare la categoria di appartenenza).

IV SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **IV Settore LAVORI PUBBLICI**, come definito a seguito della modifica alla struttura organizzativa dell'ente, n. 286 provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n **29**.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 2) Nubifragio del 02/09/2012. Liquidazione interventi eseguiti dalla ditta Merco Daniele. REG. GEN. n.145/2013

(l'art.191 – Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del D. Lgs. n.267/2000 prevede che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Dalla lettura del provvedimento risulta che la contabilità dei lavori risulta essere stata redatta in data 29/09/2012, ma non si ha contezza della sua approvazione, essendo citata solo l'adozione della determina di impegno n.323/2012).

- 3) P.O.R. Puglia 2000/2006 – Mis.1.1 – Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane ed adeguamento degli scarichi finali – 2° stralcio – Importo progetto euro 3.750.000,00 Pagamento a saldo del 3° S.A.L. e liste in economia REG. GEN. n.56/2013

(nel dispositivo, ma non ve ne è traccia neanche in premessa , manca qualunque indicazione ai capitoli di spesa del bilancio di previsione sui quali è imputata la spesa; ciò contrasta con le disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile, per la necessità di costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio e, in particolare, con quanto previsto dall'art.191 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, che presuppone, per l'effettuazione di spese, l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 3)

- 4) Installazione ringhiera in ferro Piazza Umberto Primo. Liquidazione interventi. REG. GEN. n.26/2013

(l'impegno di spesa è stato assunto nel 2012, sui residui passivi 2010, giusta D. D. Settore LL.PP. n.233 del 8 giugno 2012; con il presente atto si assume l'ulteriore impegno di spesa di € 272,50 sempre sui residui passivi 2010; ciò risulta in contrasto con il principio di competenza nell'assunzione di impegni di spesa, previsto dall'art. 183, comma 3 del D. Lgs. n.267/2000, e con il divieto di spostare somme tra residui e competenza, di cui all'art.175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000)

- 5) Lavori PO FESR Puglia 2007/2013 – Asse II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.5 – D.G.R. n.520 del 23.02.2010 – Comune di Canosa di Puglia – “Sprofondamento cavità ipogee” – Incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 REG. GEN. n.216/2013

(il provvedimento non risulta, prima facie, rispettoso delle norme contrattuali vigenti in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente e di quello appartenente all'Area Dirigenziale; si ricorda che nessun compenso può essere attribuito ai dipendenti se lo stesso non transita dai fondi risorse decentrate, rispettivamente, del personale dipendente e dei dirigenti; la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo , con pronuncia n.51/CONTR/11-

depositata in segreteria il 04/10/2011-al punto 4.1 della sopracitata pronuncia recita : 4.1. Tra quelle individuate dalla Sezione regionale rimettente le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica.

4.2. Detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica; peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato. Deve aggiungersi, con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti.

Si riporta, per opportuna informazione, stralcio del parere della Corte dei Conti Veneto n.280/2012:L'articolo 92 del Codice Appalti rubricato "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti" distingue tra progettazione esterna ed interna ed in relazione a quest'ultima, al comma 5 prevede che "Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".

Viene in evidenza che la richiamata disposizione non introduce distinzioni tra i destinatari della "somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro", da ripartire secondo "le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione" che, complessivamente, sono : "il responsabile del procedimento; gli incaricati della redazione del progetto, quelli del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro

collaboratori. Detto elenco annovera, dunque, tra destinatari della ripartizione degli importi previsti non solo gli incaricati della progettazione così detta interna ma anche altri soggetti tra i quali il responsabile del procedimento che, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica contemplate dal Codice Appalti, trova una sua specifica disciplina nell'articolo 10 rubricato "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". Alla luce di quanto evidenziato, appare di tutta evidenza che la richiamata deliberazione delle SSRR, laddove afferma che tra le "risorse destinate alla progettazione" "correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica", vada necessariamente letta nel senso che tra dette risorse non sono da considerare solo quelle destinate alla mera progettazione dell'opera ma tutte quelle che remunerano, seppur in modo mediato attraverso la contrattazione decentrata, le prestazioni dei soggetti individuati nel comma 5 dell'articolo 92 del Codice Appalti. Peraltro, depone a favore di detta lettura anche il fatto che nella deliberazione della Corte dei conti della Lombardia n. 435/2011/PAR, con la quale sono state rimesse alle SSRR le questioni proposte dal Comune di Besana in Brianza in merito alla individuazione delle risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione decentrata destinate a finanziare specifici incentivi (questioni risolte nella stessa deliberazione 51/CONTR/2011), venivano specificamente individuati i compensi previsti dal richiamato art. 92 del Codice Appalti. Articolo che, come visto, non prevede invece alcuna specifica differenziazione tra i soggetti destinatari delle risorse provenienti dal "due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro".

Si riportano, altresì, stralci della sentenza n.1006/2011 emessa dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Puglia, depositata in segreteria il 20/09/2011, vertente sulla medesima materia:"detta percentualeOMISSIS..... previa adozione di specifico regolamento comunale, sia stata liquidata dall'odierno convenuto, per la parte di propria spettanza, direttamente a sé stesso, senza confluire, come dispone la normativa in materia per la dirigenza, nell'apposito fondo istituito presso ciascuna amministrazione ove, necessariamente, devono convergere le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. L'art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001, dispone, infatti, che i compensi dovuti dai terzi (tra i quali, ai sensi della dichiarazione congiunta 4 del CCNL 2002 – 2005, anche quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 57, l. 662/1996 e all'art. 59, comma 1, lett. P, d.lgs. 446/1997), sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.....OMISSIS.....Tra le norme del Testo Unico Pubblico Impiego, in particolare, per quanto in questa sede interessa, è da richiamare la regola per cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (art. 2, comma 3, TUIPI) che sono, tra l'altro, anche l'unica fonte legittimata a definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente (art. 24 TUIPI, così come di recente riformato dal d.lgs. 150 del 27.10.2009, c.d. Riforma Brunetta).Trattamento accessorio che, per completezza, si ricorda, potrà essere erogato solo ove correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità, ai risultati conseguiti (art. 24 TUIPI) e secondo le modalità indicate dalla stessa norma (art.24, commi 3, 7 e 8 del citato TUIPI).OMISSIS..... anche lo stesso CCNL del 22.02.2010 esplicita quanto già disposto nei precedenti contratti di comparto, e cioè che erogazioni ultronee

rispetto a quanto spettante ordinariamente alla dirigenza devono transitare per il fondo dedicato alla stessa e che, ove confluenti nella retribuzione di risultato, potranno essere erogate solo previa definizione della loro incidenza sull'ammontare della retribuzione di risultato e sulla base di criteri generali oggetto di concertazione sindacale”.

Quindi, concludendo, va precisato che si tratta di compenso relativo ad incentivi per la progettazione; va indicato il personale beneficiario, distinguendo tra dipendenti e dirigente, con le modalità rispettose del T.U. Privacy, indicando anche l' ammontare relativo, che deve essere comprensivo di tutti gli oneri di legge; va dato atto che le somme sono inserite nei fondi risorse decentrate, rispettivamente, del personale dipendente e del personale dirigente;che tali fondi risultano regolarmente costituiti, passati al vaglio della parte sindacale, certificati dal collegio dei revisori per quanto concerne la compatibilità dei costi con i vincoli di finanza pubblica, sottoscritti definitivamente dal Presidente di parte pubblica, con riferimento all'anno di competenza e che le stesse risorse non soggiacciono al limite dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito in L. n.122/2010.

Si ricorda, infine, che a norma dell'art. 45 comma 4 del TUPI, i dirigenti sono direttamente responsabili del trattamento economico accessorio, erogato al personale dipendente).

- **6)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **7)** Liquidazione salario accessorio gennaio 2013 al personale avente diritto del Settore LL.PP.,Manutenzione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio REG. GEN. n.155/2013

(il provvedimento non risulta rispettoso del codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 30/06/2003 n.196 né, tantomeno, della deliberazione 14/06/2007 del Garante per la protezione dei dati personali recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”; lo stesso fa riferimento a dati personali; pertanto, occorrerebbe adottare cautele per non consentire l'immediata identificazione del soggetto, persona fisica,cui quei dati afferiscono; ad esempio, inserendo il numero di matricola al posto del nome e cognome, limitandosi ad indicare la categoria di appartenenza; inoltre, non viene data contezza del ricorrere dei presupposti per la pronta reperibilità, che attinge a risorse del fondo diverse da quelle relative al lavoro straordinario, né dell'atto istitutivo,né del rispetto delle norme contrattuali di riferimento).

- **8)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **9)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **10)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **11)** Assunzione spesa per pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano anno 2013. REG. GEN. n.175/2013

(dalla lettura dell'atto non si ha contezza della durata del periodo di affidamento del servizio; non è dato sapere se a seguito della istituzione dei nuovi servizi aggiuntivi,di cui non si riesce a comprendere l'anno di istituzione, si è proceduto alla stipula di una appendice al contratto principale; non si

comprende l'ammontare della maggiore spesa a partire dall'anno di istituzione dei servizi aggiuntivi, né quella che deriva dall'incremento, anno per anno, della stessa in misura non superiore al tasso di inflazione; sono gravi lacune che devono essere colmate per dare conto dell'attività dell'amministrazione. Si suggerisce di citare la norma che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali e, quindi, dare atto che risulta automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle relative modalità di gestione).

- **12)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **13)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **14)** Liquidazione fattura alla ditta Catalano Luigi per l'esecuzione di interventi eseguiti presso l'immobile già adibito ad ufficio tributi. REG. GEN. n.111/2013
(*la ditta è stata incaricata senza l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, non potendosi intendere come tale la determina di generica assunzione di impegno spesa, che non individua il soggetto creditore, come invece previsto dall'art.183 del medesimo decreto; si suggerisce di indicare più correttamente l'imputazione alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza dei RR. PP.*)

- **15)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **16)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **17)** PO FESR 2007/2013 – Asse II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile. Aggiudicazione definitiva della gara, mediante procedura aperta, per appalto della fornitura di nr. 1 mezzo polifunzionale gommato con relativi accessori da assegnare al Settore LL.PP. ad uso del Servizio di Protezione Civile. REG. GEN. n.585/2013
(*con il provvedimento si approvano i verbali n.9 e n.10 relativi alla gara in oggetto, senza allegarli, quasi si trattasse di atti secretati, in dispregio alle norme in materia di trasparenza; si suggerisce di indicare più dettagliatamente l'imputazione alla parte entrata e alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza, tanto dei RR. AA. quanto dei RR. PP.*)

- **18)** Liquidazione prestazioni di servizi ditta Autotrasporti Sabino Pirelli. REG. GEN. n.699/2013
(*nel provvedimento si dà atto che la spesa afferisce a lavori in economia compresi nel quadro economico di progettazione approvata con determinazione dirigenziale del medesimo settore n.166 del 05/05/2011; tuttavia,la parte del dispositivo riferita all'imputazione della spesa, che soffre delle stesse carenze ed imprecisioni fatte rilevare per gli atti in precedenza esaminati, reca un'imputazione al PEG 2010)*

- **19)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **20)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- **21)** Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale – Pagamento a saldo. REG. GEN. n.79/2013

(il provvedimento prevede un'anticipazione di cassa per finanziare spese d'investimento, mentre il D.lgs. n. 267/2000 prevede, all'art.222, previa delibera della G.C., l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate dell'ente accertate nel penultimo esercizio precedente e, all'art.195, l'utilizzo, in termini di cassa, di somme a specifica destinazione, ma solo per finanziare la spesa corrente, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria, che deve comunque essere stata previamente deliberata; si suggerisce di indicare più dettagliatamente l'imputazione alla parte entrata e alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza, tanto dei RR. AA. quanto dei RR. PP.)

- **22)** Assunzione spesa per rimozione, trasporto e smaltimento manufatti in cemento/amianto ritrovati in Via Tevere. REG. GEN. n. 471/2013

(la ditta è stata incaricata senza l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, non potendosi intendere come tale la determina di generica assunzione di impegno spesa, che non individua il soggetto creditore, come invece previsto dall'art.183 del medesimo decreto; si nutrono perplessità sulle modalità di assunzione spesa da parte di codesto settore, che non tiene conto di quanto previsto dal comma 3 del sopracitato articolo, che di seguito si riporta: 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati).

- **23)** OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)

- **24)** Assunzione maggiore spesa per acquisto materiale editoriale per l'aggiornamento professionale del personale del Settore LL.PP. ed Ambiente. REG. GEN. n. 732/2013

(per quanto è dato comprendere, si utilizza parte dei residui passivi 2009 per finanziare una spesa 2013, in difformità all'art.183 del D. Lgs. n.267/2000, più volte citato)

- **25)** OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)

- **26)** “PON Sicurezza per Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 del Ministero dell'Interno – Obiettivo Operativo 1.1 – “Sistema di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia – Città sicura” – Assunzione spesa per pubblicazione avviso di aggiudicazione. REG. GEN. n. 706/2013

(il provvedimento confonde tra gestione residui e in conto competenza; la spesa, di investimento, risulta già impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. n.267/2000, in quanto correlata ad accertamento di

entrata avente destinazione vincolata per legge ed inoltre, risulta inserita nel quadro economico dell'opera pubblica di riferimento; si ricorda che i riferimenti ai capitoli sono sempre al bilancio dell'anno di adozione della determinazione , con la specificazione che trattasi di RR. PP. e dell'anno di provenienza degli stessi)

- **27)** Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualficazione e recupero del quartiere "Castello". Progetto stralcio di completamento. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n.2 – Concessione proroga n.1. REG. GEN. n. 472/2013

(l'atto consente di derogare alle previsioni del CSA, che l'appaltatore si è obbligato a rispettare con l'art.3 del contratto rep. N.1906 del 17/05/2011,che ,testualmente recita: "L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto: OMISSIS e) contabilizzazione dei lavori a misura"; laddove ciò fosse stato consentito, avrebbe comunque comportato la redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale , comportando una modifica delle sue prescrizioni; si suggerisce di indicare più dettagliatamente l'imputazione alla parte entrata e alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza, tanto dei RR. AA. quanto dei RR. PP.)

- **28)** Contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze relative a: pubblica illuminazione – edifici comunali e strutture di competenza dell'Amministrazione – altri usi del Comune di Canosa di Puglia. Approvazione schema di contratto. REG. GEN. n. 177/2013

(si rileva che si procede a quanto nell'atto indicato,ovvero approvazione schema di contratto predisposto da Enel Energia per la fornitura di energia elettrica occorrente per l'alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione comunali, degli edifici, delle strutture e degli altri usi di competenza dell'amministrazione nelle more della definizione del contratto da stipularsi agli esiti della gara, con l'impegno di recedere da detto contratto non appena individuato l'aggiudicatario della fornitura, senza che sia dato comprendere se la procedura di individuazione dell'aggiudicatario sia stata mai avviata)

- **29)** Pagamento alla ditta Luisi Sabino per realizzazione interventi di manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici sulle strutture comunali REG. GEN. n. 76/2013

(dalla lettura della determinazione dirigenziale n.483 del 31/12/2012, in questa richiamata, si evince che la ditta è stata incaricata senza l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, non potendosi intendere come tale la determina di assunzione di impegno spesa a posteriori, cioè dopo l'affidamento, per di più effettuato sui residui; per quanto è dato comprendere, si utilizzano residui passivi 2010 per finanziare una spesa 2012, in difformità all'art.183 del D. Lgs. n.267/2000, più volte citato)

V SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **V Settore POLIZIA MUNICIPALE**, come definito a seguito della modifica alla struttura organizzativa dell'ente, n. **28** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. 3 .

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) Assunzione spesa e liquidazione fattura n.13130000174 emessa dalla Società ABACO S.p.A. per aggio servizio Ausiliari del Traffico. REG. GEN. n. 242/2013

(trattasi di atto in esecuzione del contratto in essere rep. n.1975 del 10.05.2012; si ravvisa l'opportunità di dare contezza nel provvedimento della percentuale dell'aggio spettante alla ditta incaricata e del fatto che la somma fatturata corrisponde alla percentuale contrattuale, rispetto agli incassi del periodo)

- 2) Assunzione spesa e liquidazione fattura n.13/000692 del 23.04.2013 emessa dalla Società ABACO S.p.A. per aggio servizio Ausiliari del Traffico. CIG 2376093DF5.- REG. GEN. n. 607/2013

(trattasi di atto in esecuzione del contratto in essere rep. n.1975 del 10.05.2012; si ravvisa l'opportunità di dare contezza nel provvedimento della percentuale dell'aggio spettante alla ditta incaricata e del fatto che la somma fatturata corrisponde alla percentuale contrattuale, rispetto agli incassi del periodo)

- 3) OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)

UFFICIO DI PIANO

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dall'UFFICIO DI PIANO, del cui ambito territoriale (Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola) questo ente risulta comune capofila, n. 92 provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. 9.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)

- 2) pagamento rette adulti in difficoltà residenti nei comuni dell'Ambito – impegno di spesa e liquidazione II semestre 2012. . REG. GEN. n. 130/2013

(la spesa risulta già impegnata con le determinazioni ivi citate, in conto residui; non può provvedersi, nell' anno 2013, ad assumere impegni di spesa sui residui di anni precedenti; ciò contrasterebbe con l'art.183 , comma 1 e con l'art. 175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000; si ricorda che i riferimenti ai capitoli sono sempre al bilancio dell'anno di adozione della determinazione , con la specificazione che trattasi di RR. PP. e dell'anno di provenienza degli stessi)

- 3) OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)

- 4) P. d. Z. – Istituzionalizzazione minori, a scala di ambito, in varie comunità. Assunzione spesa e liquidazione per il 1° semestre 2013. REG. GEN. n. 663/2013

(la spesa risulta già impegnata con le determinazioni ivi citate, in conto residui; non può provvedersi, nell' anno 2013, ad assumere impegni di spesa sui residui di anni precedenti; ciò contrasterebbe con l'art.183 , comma 1 e con l'art. 175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000; si ricorda che i riferimenti ai capitoli sono

sempre al bilancio dell'anno di adozione della determinazione, con la specificazione che trattasi di RR. PP. e dell'anno di provenienza degli stessi)

- 5) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 6) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 7) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

- 8) OPERA – Organizzazione per le Amministrazioni – Assunzione spesa e liquidazione partecipazione ad attività formative per il personale dell'Ufficio Unico di Piano. REG. GEN. n. 660/2013

(la spesa risulta già impegnata con la determinazione ivi citata, in conto residui; non può provvedersi, nell' anno 2013, ad assumere impegni di spesa sui residui di anni precedenti; ciò contrasterebbe con l'art.183 , comma 1 e con l'art. 175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000; si ricorda che i riferimenti ai capitoli sono sempre al bilancio dell'anno di adozione della determinazione , con la specificazione che trattasi di RR. PP. e dell'anno di provenienza degli stessi)

- 9) Interventi socio-assistenziali in favore di cittadini in stato di disagio – Erogazione contributi economici. REG. GEN. n. 59/2013

(la spesa risulta già impegnata con la determinazione ivi citata, in conto residui; non può provvedersi, nell' anno 2013, ad assumere impegni di spesa sui residui di anni precedenti; ciò contrasterebbe con l'art.183 , comma 1 e con l'art. 175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000; si ricorda che i riferimenti ai capitoli sono sempre al bilancio dell'anno di adozione della determinazione , con la specificazione che trattasi di RR. PP. e dell'anno di provenienza degli stessi)